

STATUTO

IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABBIATEGRASSO MI VIA DEI MILLE
8

Numero REA: MI - 1219196

Codice fiscale: 08309530155

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

F.TO VINCENZO PESSINA NOTAIO (L.S.)

Адресато "А" № 36275 / 3990

Società: In Comune Cooperativa Sociale a responsabilità limitata
Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2004

[illegible]

Il Presidente

1) DENOMINAZIONE E SEDE

2) DURATA

3) INTERESSE DI CATEGORIA

E ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE

Essa potrà inoltre compiere, nell'osservanza dei vincoli, limiti e divieti di legge, qualunque altra operazione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

4) SCAMBI MUTUALISTICI

Gli scambi mutualistici coi soci avvengono sulla base di regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea.
La società potrà scambiare anche con terzi.

5) RISTORNI

I criteri generali di ripartizione dei ristorni, cui dovrà attenersi l'organo amministrativo nell'emanare eventuali regolamenti dettagliati da approvarsi dall'assemblea, sono i seguenti:

- a) proporzionalità, non solo quantitativa, ma anche qualitativa con gli scambi mutualistici coi soci cooperatori;
- b) insussistenza di una priorità di distribuzione fra ristorni e dividendi;
- c) insussistenza di un diritto del socio alla distribuzione dei ristorni prima di una conforme delibera assembleare;
- d) possibilità di previsione regolamentare di criteri di distribuzione dei ristorni su base anche solidaristica, in aggiunta a quelli su base quantitativa e qualitativa.

6) REQUISITI DEI SOCI

Possono diventare soci coloro che sono in possesso di idonea preparazione professionale, attestata da diplomi di scuole di settore o dal preatto svolgimento, per almeno due anni, delle attività di cui all'oggetto sociale, presso altre strutture.

Sono ammessi, nei limiti e con le modalità di legge, anche soci volontari.

Possono diventare soci cooperatori anche soggetti sprovveduti dei requisiti dell'arte o mestiere, al fine della loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa, a condizione della loro effettiva e costante partecipazione a tutte le iniziative all'uopo promosse dalla cooperativa e del conseguimento degli obiettivi formulati nei singoli programmi.

Il loro numero non può superare il terzo del numero del totale dei soci cooperatori.

Essi costituiscono una categoria speciale.

Ad essi è attribuito un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

La procedura di ammissione dei soci è quella di legge.

7) AZIONI

Il capitale sociale è diviso in azioni non cartolarizzate da nominali Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

8) TRASFERIBILITA' DELLE PARTECIPAZIONI

Il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi o per causa di morte è regolato dalla legge.

9) RECESSO ED ESCLUSIONE

Oltreché nei casi di Legge, può recedere dalla società il socio cooperatore che abbia perso i requisiti di ammissione per causa a lui non imputabile.

Il socio cooperatore può essere escluso dalla società, oltreché nei casi di Legge, quando:

- a) non effettui, per causa a lui imputabile, scambi mutualistici con la società per un periodo superiore a due anni;
- b) in relazione al connesso rapporto mutualistico di prestazione di lavoro subordinato, venga licenziato per giusta causa, o abbia rassegnato le proprie dimissioni senza giusta causa.

10) LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitato al socio, la liquidazione avverrà nei modi di legge.

11) DOMICILIO, COMUNICAZIONI E ADUNANZE TRAMITE TELECOMUNICAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei soggetti esercenti il controllo, per i loro rapporti con la società, ove non già risultante e opponibile in base al sistema pubblicitario d'impresa, è quello risultante dagli atti che ne hanno determinato l'assunzione della relativa qualifica, ovvero se diverso, quello iscritto nel corrispondente libro sociale su richiesta scritta dall'interessato.

Le comunicazioni fra società, soci, amministratori e soggetti esercenti il controllo, segnatamente quelle relative al recesso e all'esclusione, si intendono validamente fatte anche al diverso recapito, per i diversi mezzi di telecomunicazione, dagli stessi fatto iscriverne nel corrispondente libro sociale e, per la società, a libro assemblee; sempreché lo strumento tecnico adottato per la comunicazione sia attendibile circa l'identità del mittente e tale da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a titolo meramente esemplificativo: lettera raccomandata con avviso di ricevimento; posta elettronica firmata digitalmente). Le adunanze dei soci, degli amministratori e dei soggetti esercenti il controllo, ove previste, potranno svolgersi anche in telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In particolare, sarà in tal caso necessario che: siano stati indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di adunanza totalitaria, i luoghi di affluenza dei soggetti, audio-video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di ricevere o trasmettere materiale in visione, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti trattati.

12) AMMINISTRAZIONE

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori.

La società può essere amministrata, secondo le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a quindici membri, retto e funzionante a norma di legge, e che dura in carica per il periodo massimo previsto dalla legge, salva diversa minor durata disposta in sede di nomina.

Il Consiglio nominerà tra i suoi membri il Presidente ove questi non sia stato nominato dall'assemblea e, nei limiti e con i vincoli di legge, potrà devolvere, determinandone contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio, parte dei suoi poteri a uno o più consiglieri.

Non sono delegabili la redazione dei progetti di bilancio, fusione e scissione e le decisioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e quelle incidenti sui rapporti mutualistici con i soci.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, ove si faccia luogo alla nomina del Consigliere Delegato, l'eventuale disaccordo sulla revoca del delegato stesso comporterà la decadenza di entrambi gli Amministratori dall'ufficio.

Al Consiglio di Amministrazione, se nominato, sono conferiti tutti i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per espressa ed inderogabile disposizione di legge non siano esclusivamente riservati all'assemblea dei soci.

Salvo diversa determinazione contenuta nella deliberazione di nomina, all'Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati dal Consiglio stesso, nei limiti dei poteri loro attribuiti, hanno la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il legale rappresentante della società, nei limiti dei poteri a lui spettanti in forza dello Statuto o della delibera consiliare, potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e potrà spettare altresì un'indennità annuale da determinarsi dall'Assemblea all'atto della nomina o con delibera successiva.

13) CONTROLLI

L'istituzione del Collegio Sindacale è subordinata al verificarsi di un obbligo di legge.

Ove istituito, il Collegio Sindacale conterà del numero minimo legale di componenti e, salvo che ricorrano casi di impossibilità legale a farlo, esercita anche il controllo contabile.

Come previsto dalla Legge:

a) la carica di Presidente del Collegio Sindacale è conferita dai soci;

b) gli organi di controllo sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo di questi esercizi.

14) ASSEMBLEE

L'avviso di convocazione:

a) ove il numero dei soci iscritti nel corrispondente libro alla data di spedizione sia inferiore a centoventi, dovrà essere comunicato ai soci con le modalità di cui al precedente art. 11, secondo comma, almeno otto giorni prima dell'adunanza;

b) ove il numero dei soci iscritti nel corrispondente libro alla data di consegna per la pubblicazione sia uguale o superiore a centoventi, dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

E' fatto salvo il caso di assemblea totalitaria, quale regolato dalla legge.

L'assemblea dei soci può riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia; è presieduta dalla persona nominata dall'assemblea; salvi i casi in cui disposizioni inderogabili di legge prevedano maggioranze diverse, è regolarmente costituita, sia in sede ordinaria, che straordinaria, qualunque sia il numero dei voti complessivamente spettanti agli intervenuti, e delibera a maggioranza assoluta di detti voti.

Ogni socio può rappresentare fino a un massimo di dieci soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolare costituzione dell'assemblea e dell'identità e legittimazione dei presenti, la regolazione dello svolgimento e l'accertamento delle votazioni della stessa.

15) ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Nei soli casi e limiti di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata sino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore a quella massima disposta dalla legge per la ricorrenza della mutualità prevalente.

Ove fossero emessi, è comunque vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quella prevista dalla Legge per la ricorrenza della mutualità prevalente.

E' vietata la distribuzione di riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno la misura percentuale minima degli utili netti annuali prevista dalla Legge.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura massima e con le modalità previste dalla legge.

16) SCIOGLIMENTO

Al di fuori dei casi di scioglimento della società per atto dell'autorità, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

17) RINVIO

Per quanto qui non previsto, vale la disciplina di legge in materia di società cooperative e, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni sulla società per azioni.

F.TO ANGELO MOSCHINO

F.TO VINCENZO PESSINA NOTAIO (L.S.)

Copia conforme all'originale nei miei atti, in più fogli muniti delle prescritte firme ed ai suoi allegati, che rilascio prima della registrazione ad esclusivo uso di deposito presso Pubblico Ufficio.

Rho, lì 16 dicembre 2004.

VINCENZO PESSINA-NOTAIO